



## Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr)

Modifica del 8 maggio 2024

---

*Il Consiglio federale svizzero,  
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 novembre 2003<sup>1</sup> sulla formazione professionale è modificata come segue:

*Inserire prima del titolo della sezione 2*

**Art. 73a** Riconoscimento di diplomi cantionali e intercantionali retti dal diritto anteriore nell'ambito delle professioni sanitarie  
(art. 73a LFPr)

<sup>1</sup> L'attuazione delle procedure per il riconoscimento di diplomi cantionali e intercantionali retti dal diritto anteriore nell'ambito della formazione professionale inerente alle professioni sanitarie è delegata alla Croce Rossa Svizzera. I dettagli della delega sono disciplinati da un contratto di diritto pubblico tra la SEFRI e la Croce Rossa Svizzera.

<sup>2</sup> Per le procedure di riconoscimento dei diplomi si applicano gli emolumenti disciplinati dall'ordinanza del 16 giugno 2006<sup>2</sup> sugli emolumenti SEFRI.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2024.

<sup>1</sup> RS 412.101  
<sup>2</sup> RS 412.109.3

8 maggio 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola  
Amherd

Il cancelliere della Confederazione,  
Viktor Rossi

